



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 34 DEL 30-03-2021

OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF ANNO 2021 - APPROVAZIONE ALIQUOTE.

L'anno **DUEMILAVENTUNO** e questo giorno **TRENTA** del mese di **MARZO**, alle ore **20,00** in videoconferenza, in sessione ordinaria, seduta pubblica, si è riunito il Consiglio Comunale in prima convocazione, previa trasmissione degli inviti scritti avvenuta nei modi e termini di legge, come da relazione in atti.

All'inizio della seduta sono presenti ed assenti i signori:

	<u>presenti</u>	<u>assenti</u>		<u>presenti</u>	<u>assenti</u>
1. BALDACCINI MASSIMO	X		10. PETRI PAOLO	X	
2. BONINI EZIO		X	11. CONFORTI FRANCESCO		X
3. BRIZZI VITTORIANO	X		12. FRANCESCHI OLIVIERO		X
4. PAPINI LORENZO	X		13. LANZA IMMACOLATA		X
5. ROSI MODESTO	X		14. MANDARA GIANCARLO	X	
6. TANGANELLI STEFANO	X		15. MELOSI GIACOMO	X	
7. VINCI ZAIRA	X		16. ROMOLI ELISA		X
8. RENIERI ALBERTO	X				
9. VANNUCCI ADRIANO	X				

Presiede la seduta il **PRESIDENTE DEL CONSIGLIO VITTORIANO BRIZZI** ed assiste il **SEGRETARIO GENERALE Dr. GIUSEPPE ARONICA** incaricato della redazione del presente verbale.

Accertata la legalità del numero degli intervenuti, si passa alla trattazione degli affari di cui appresso:

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'articolo 1 comma 3 del D.Lgs. 28.09.1998 n. 360, che consente ai Comuni l'istituzione dell'addizionale comunale dell'imposta sul reddito delle persone fisiche;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 19/04/2007, esecutiva a sensi di legge, con la quale si sensi dell'art. 1, comma 142, della L. 27/12/2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007) ed in ossequio alla proposta dell'Organo esecutivo (G.C. n. 73 del 13/03/2007), fu approvato, con decorrenza 01/01/2007, il "Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche";

VISTE le modifiche apportate al Regolamento suddetto con deliberazione Consiliare n. 45 del 09.07.2012;

VISTO l'art. 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, nella legge 14 settembre 2011, n. 148, il quale dispone che, con riferimento all'addizionale comunale all'I.R.P.E.F., a decorrere dall'anno 2012 non si applica la sospensione di cui all'art. 1, comma 7, del decreto legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, confermata poi dall'articolo 1, comma 123, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 e i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. differenziate esclusivamente in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale;

RILEVATO CHE il Comune ha la facoltà di stabilire soglie di esenzione ai sensi dell'art. 1 comma 3-bis del D.Lgs. n. 360/1998 e che tale soglia funziona quale limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale non è dovuta mentre, nel caso di superamento del suddetto limite, l'addizionale si applica al reddito complessivo;

VISTO l'art. 1 comma 169, della L. n. 296/2006 secondo cui: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

DATO ATTO CHE il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione 2021/2023 è stato differito al 31/03/2021 ad opera del Decreto Ministero Interni del 13/01/2021;

VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 T.U.E.L. 267/2000;

ACQUISITO, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), pt. 7, del D.Lgs. 267/2000, il parere del Collegio dei Revisori dei conti, sull'approvazione della presente deliberazione;

CONSIDERATO che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente Commissione Consiliare nella seduta del **25 marzo 2021**;

CON VOTI

9 FAVOREVOLI

2 CONTRARI (Mandara e Melosi)

palesemente espressi ed accertati dai Consiglieri Scrutatori

DELIBERA

1. Di approvare per l'anno 2021 la conferma dell'aliquota allo 0.8 per cento dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche.
2. Di approvare altresì la conferma in €. 8.500,00 della soglia di esenzione quale limite di reddito al di sotto del quale non è dovuta l'addizionale comunale all'IRPEF mentre in caso di superamento del suddetto importo l'addizionale è dovuta sul reddito complessivo.

Il Presidente successivamente, propone di dichiarare la presente deliberazione **immediatamente eseguibile** ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4° del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

CON VOTI

9 FAVOREVOLI

2 ASTENUTI (Mandara e Melosi)

palesemente espressi ed accertati dai Consiglieri Scrutatori

IL CONSIGLIO COMUNALE

APPROVA

Si specifica che l'intera discussione è consultabile nello streaming della seduta consiliare del 30 marzo 2021 alla seguente pagina del sito istituzionale:

<http://www.comune.pescia.pt.it/streaming-CC>

Delibera di Consiglio Comunale 34 del 30-03-2021

Il presente verbale, previa lettura, è come appresso approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
VITTORIANO BRIZZI

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. GIUSEPPE ARONICA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Pescia ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.



COMUNE DI PESCIA (Provincia di Pistoia)

OGGETTO:

**ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF ANNO 2021 - APPROVAZIONE
ALIQUOTE**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto sono espressi, ai sensi dell'art. 49 1[^] comma del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico della legge sull'ordinamento degli Enti locali" il seguente parere di Regolarità Tecnica:

PARERE Favorevole

EVENTUALI OSSERVAZIONI:

Pescia **09-03-2021**

IL RESPONSABILE
Barbara Menini

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Pescia ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.



COMUNE DI PESCIA (Provincia di Pistoia)

OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF ANNO 2021 - APPROVAZIONE ALIQUOTE

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto sono espressi, ai sensi dell'art. 49 1[^] comma del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico della legge sull'ordinamento degli Enti locali" il seguente parere di Regolarità Contabile:

PARERE Favorevole

EVENTUALI OSSERVAZIONI:

Pescia **09-03-2021**

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Barbara Menini**

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Pescia ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.

COMUNE DI PESCIA
Provincia di Pistoia

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE (ART.124 D.LGS N. 267/2000)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE n. 34 del 30-03-2021

OGGETTO:	ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF ANNO 2021 - APPROVAZIONE ALIQUOTE
-----------------	---

Si certifica che il presente atto viene affisso all'albo pretorio in data **02-04-2021** e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 1° comma del D.Lgs 18/8/2000 n. 267.

02-04-2021

L'incaricato della pubblicazione
MICHELE NICCOLAI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i. (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Pescia ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.

	COMUNE DI PESCIA Provincia di Pistoia
--	--

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (ART.134 D.LGS N. 267/2000)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE n. 34 del 30-03-2021

OGGETTO:	ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF ANNO 2021 - APPROVAZIONE ALIQUOTE
-----------------	---

Si certifica l'esecutività della deliberazione di cui all'oggetto, a partire dalla data 02-04-2021 ai sensi dell'articolo 134 del D.Lgs. 267/2000:	
<input type="checkbox"/> Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3).	
<input checked="" type="checkbox"/> Perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4).	
02-04-2021	L'Ufficio di Segreteria MICHELE NICCOLAI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Pescia ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.



COMUNE DI PESCIA Provincia di Pistoia

OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF ANNO 2021 - APPROVAZIONE ALIQUOTE

IL COLLEGIO DEI REVISORI

Richiamate:

- la deliberazione del C.C. n. 140 del 30/12/2019 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2020-2022 con i relativi allegati, e successive modifiche ed integrazioni;
- la deliberazione di G.M. n. 4 del 14/01/2020 è stato approvato il P.E.G. 2020-2022, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'articolo 1 comma 3 del D.Lgs 28.09.1998 n. 360, che consente ai Comuni l'istituzione dell'addizionale comunale dell'imposta sul reddito delle persone fisiche;

VISTO l'art. 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, nella legge 14 settembre 2011, n. 148, il quale dispone che, con riferimento all'addizionale comunale all'I.R.P.E.F., a decorrere dall'anno 2012 non si applica la sospensione di cui all'art. 1, comma 7, del decreto legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, confermata poi dall'articolo 1, comma 123, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 e i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. differenziate esclusivamente in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale;

RILEVATO che il Comune ha la facoltà di stabilire soglie di esenzione ai sensi dell'art. 1 comma 3-bis del D. Lgs. n. 360/1998 e che tale soglia funziona quale limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale non è dovuta mentre, nel caso di superamento del suddetto limite, l'addizionale si applica al reddito complessivo;

VISTO l'art. 1 comma 169, della L. n. 296/2006 secondo cui: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno".

Preso atto della proposta di deliberazione del Consiglio Comunale di cui all'oggetto la quale prevede per l'anno 2021:

- la conferma dell'aliquota allo 0,8 per cento dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche;
- la conferma in €. 8.500,00 della soglia di esenzione quale limite di reddito al di sotto del quale non è dovuta l'addizionale comunale all'IRPEF mentre in caso di superamento del suddetto importo l'addizionale è dovuta sul reddito complessivo;

Preso atto del parere di regolarità tecnica e contabile rilasciati del Dirigente Servizio "Affari Generali e Gestione delle Risorse", ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000.



COMUNE DI PESCIA Provincia di Pistoia

Visti:

- il D.Lgs. n. 267/2000, in particolare l'art. 239, comma 1, lett. b), n. 7);
- il D.Lgs. n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento di contabilità dell'Ente;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

sulla proposta di cui in oggetto.

Pescia, 10/03/2021

Dott. Roberto Diddi

IL COLLEGIO DEI REVISORI

Dott. Sauro Trinci

Dott. Franco Guerri